ART. 6 bis - CONTRIBUTI SINDACALI

1. In applicazione del punto 3 dell’art. 6 del CCNL della Mobilità del 30.9.2010, la revoca della delega da parte del lavoratore potrà intervenire in qualsiasi momento.

Gli effetti dell’eventuale revoca si produrranno dal 1° gennaio dell’annosuccessivo a quello in cui viene presentata.

1. Il contributo sindacale è pari *allo 0,55%* da calcolare sulle seguenti voci retributive*:*

*- minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63,*

* *aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64,*
* *~~salario professionale, di cui all’art. 67~~*

e viene applicato anche sulla 13a e sulla 14a mensilità*, di cui all’art. 65.*

3. In caso di omessa dicitura o dichiarazione ai sensi del punto 7 dell’art. 6 del CCNL della Mobilità del 30.9.2010, la delega di iscrizione non potrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti e verrà restituita al lavoratore che l’ha sottoscritta.

1. In applicazione del punto 6 dell’art. 6 del CCNL Mobilità del 30.9.2010, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, l’azienda fornirà entro e non oltre 20 giorni e nel rispetto della legge 31.12.1996, n. 675, i dati relativi agli iscritti all'Organizzazione Sindacale richiedente, funzionali al perseguimento degli scopi statutari dell'Organizzazione stessa.